

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1979

Proroga dei termini scadenti nel periodo feriale

ONOREVOLI SENATORI. — I procedimenti giudiziari (civili e penali) e quelli amministrativi sono frequentemente ancorati a termini ordinatori e perentori, che assillano gli operatori del diritto.

Gli avvocati ed i procuratori legali, nell'esercizio della loro libera professione, sono chiamati a svolgere un'attività intensa, assai responsabilizzata e spesso faticosa, che impone loro un periodo di ferie annuali, peraltro legittimamente riconosciute dalla Costituzione (articolo 36, ultimo comma) a tutti i lavoratori unitamente al riposo settimanale.

La scadenza dei termini spesso priva i predetti professionisti del diritto al godimento delle ferie e comunque sottrae loro serenità nell'adempimento della loro attività forense e nel contesto della stessa loro vita familiare e sociale.

Conseguentemente il legislatore, avvertita l'esigenza di assicurare agli esercenti la professione legale ferie tranquillanti, con legge 14 luglio 1965, n. 818, dispose la sospensione fino al 15 settembre dei termini processuali scadenti tra il 1° agosto ed il 15 settembre di ciascun anno, eccetto per le cause di lavoro, per quelle relative ad alimenti, per i giudizi d'opposizione all'esecuzione e relativi a fallimento e per i procedimenti cautelari, di sfratto e previdenziali, in sede civile,

nonchè per le cause con detenuti, in sede penale.

Poichè la normativa nella sua pratica applicazione diede luogo ad inconvenienti ed a rilevante disparità di trattamento a causa dell'assoggettamento allo stesso regime indifferenziato di termini ricadenti totalmente nel periodo di sospensione e di quelli che vi erano compresi solo parzialmente e persino per un solo giorno, si rese necessario modificare lo strumento legislativo.

Si è così pervenuti alla tuttora vigente legge 7 ottobre 1969, n. 742, che ha introdotto una sospensione generalizzata dei termini nel senso che, prescindendosi dal criterio della maturazione di essi entro il periodo 1° agosto-15 settembre e quindi dalla scadenza del termine *ad quem*, si è ritenuto di applicare la sospensione per quarantacinque giorni per ciascun anno.

Anche la nuova legge non ha, però, pienamente soddisfatto la classe forense ed ha arrecato non raramente grave nocimento ai cittadini, che hanno trovato difficoltà nell'accertare la data di maturazione di determinati termini e spesso sono stati costretti a prorogarli per molti mesi, in quanto la sospensione di diritto ha operato non con riferimento al periodo di tempo ricadente nell'ambito di un solo anno, ma ha richiesto calcoli complessi coinvolgendo a volte sospensioni operanti *ope legis* nei periodi feriali di più anni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I calcoli, poi, sono divenuti a volte assai più complessi per effetto di leggi di natura straordinaria (licenziate, ad esempio, in occasione di alluvioni e scioperi) che hanno stabilito ulteriori sospensioni od interruzioni di termini.

In aggiunta a ciò è da rilevare, per converso, che, se spesso la legge n. 742 del 1969 si è dimostrata e si dimostra assai concessiva dilatando ingiustificatamente la maturazione della scadenza finale, dall'altra parte essa non ha consentito e non consente agli avvocati ed ai procuratori di essere realmente alleviati dall'assillo od incubo della scadenza dei termini e di godere con una certa tranquillità delle ferie, perchè le eccezioni alla sospensione sono assai numerose (articoli 2, 3, 4 e 5 della legge anzi citata) e non sono compresi nella sospensione stessa alcuni termini non tecnicamente processuali, quali ad esempio quelli relativi alle azioni redibitorie, all'azione per lesione enorme, all'impugnativa delle deliberazioni di condomini o di società, eccetera.

Appare, pertanto, opportuno modificare radicalmente l'attuale legge, istituendo la proroga, più che la sospensione, dei termini scadenti e non correnti nel periodo feriale.

Al riguardo con l'articolo 1 del disegno di legge, che si ha l'onore di presentare, si propone la proroga dei termini ordinatori e perentori entro i quali deve essere compiuto un atto davanti alle giurisdizioni ordinarie e quelle amministrative limitatamente a quelli che scadono fra il 1° agosto ed il 15 settembre di ciascun anno. La proroga viene stabilita sino al 30 settembre dello stesso anno, in modo che l'atto da porsi in essere entro uno dei giorni ricadenti tra il 1° agosto ed il 15 settembre di un determinato anno sempre ed in ogni caso deve essere compiuto entro e non oltre il giorno 30 del mese di settembre dello stesso anno sotto pena, in difetto, delle conseguenze di legge (prescrizione, preclusione, inammissibilità, decadenza, eccetera). Essa non riguarda esclusivamente i termini processuali propriamente detti, ma anche tutti gli altri termini previsti dal codice civile o da altre norme legislative a pena di prescrizione o di decadenza.

Per quanto concerne la materia penale (articolo 2) i termini non sono soggetti a proroga nei processi relativi ad imputati detenuti, perchè l'interesse di costoro — che incide sul principio di libertà del cittadino — deve prevalere sulle esigenze dei difensori.

Per la materia civile (articolo 3) si limitano alle prescrizioni strettamente indispensabili le eccezioni alla proroga dei termini *ex lege*, onde non si fa più il generico richiamo all'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 (articolo 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742), ma si ritiene soluzione legislativa opportuna ed ispirata a criterio di giustizia sostanziale non ritardare il corso di determinati procedimenti e solo di determinati procedimenti, quali quelli cautelari e d'urgenza, di natura alimentare, di opposizione all'esecuzione nonché quelli concernenti la dichiarazione e la revoca dei fallimenti e la materia del lavoro e della previdenza ed assistenza.

Per la materia amministrativa (articolo 4) particolare attenzione meritano soltanto i procedimenti relativi alla sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato. Il mancato tempestivo provvedimento di sospensione dell'atto amministrativo ingiusto od illegittimo potrebbe causare effetti irreparabili con grave danno della collettività o del privato cittadino, sicchè — confermando su tal punto la vigente normativa (articolo 5 della legge n. 742 del 1969) —, non potendosi ritardare l'intervento sollecito degli organi competenti a pronunciarsi nella materia amministrativa, è da disattendere qualsiasi proroga dei termini nel periodo feriale per procedimenti afferenti la sospensione dell'esecuzione di provvedimenti di natura amministrativa.

Concludendo, il presente disegno di legge vuole innovare radicalmente e disciplinare più congruamente la materia relativa ai termini che scadono nel periodo feriale. Riteniamo in tal modo di eliminare discrasie ed inconvenienti largamente avvertiti dalla classe forense, dalla magistratura e dall'opinione pubblica e, con la coeva abrogazione della vigente legge 7 ottobre 1969, n. 742, confidiamo nel benevolo accoglimento della nostra iniziativa parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I termini ordinatori e perentori entro i quali un atto deve essere compiuto davanti alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, se scadono nel periodo compreso fra il 1° agosto ed il 15 settembre, sono prorogati sino al 30 settembre dell'anno della loro maturazione.

La stessa disposizione si applica anche per tutti gli altri termini previsti dalla legge a pena di prescrizione o di decadenza.

Art. 2.

In materia penale il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti.

Art. 3.

In materia civile l'articolo 1 non si applica alle cause civili relative ad alimenti, ai procedimenti di opposizione ad esecuzione, cautelari e d'urgenza, ai giudizi di lavoro ed alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie nonchè alle cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti.

Art. 4.

In materia amministrativa l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Art. 5.

La legge 7 ottobre 1969, n. 742, è abrogata.